

## SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN AUTOSTRADA

### NORME TECNICHE

**Il progettista**


- ing. *Andrea Basso* -



**Direzione Tecnica**

**Il Direttore**

- dott. ing. *Enrico Razzini* -



**Il Responsabile unico del procedimento**

- ing. *Nicola Pasianotto* -



NORME TECNICHE

DEFINIZIONI

Art. 240 D.Lgs 152/06	
Definizione	Descrizione
<b>CSC CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE</b>	i livelli di concentrazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio specifica, come individuati nell'All.5 alla parte IV del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
<b>CSR CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO</b>	i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
<b>SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO</b>	un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
<b>SITO CONTAMINATO</b>	un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
<b>SITO NON CONTAMINATO</b>	un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
<b>MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA</b>	ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
<b>MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA</b>	l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN AUTOSTRADA

NORME TECNICHE

<b>MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE</b>	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
<b>BONIFICA</b>	l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
<b>RIPRISTINO E RIPRISTINO AMBIENTALE</b>	gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
<b>INQUINAMENTO DIFFUSO</b>	la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;
<b>ANALISI DI RISCHIO SANITARIO E AMBIENTALE SITO SPECIFICA</b>	analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

<b>Art. 249 D.Lgs 152/06</b>	
<b>Definizione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>AREE DI RIDOTTE DIMENSIONI</b>	per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'allegato 4 alla parte quarta del presente decreto;

L'Allegato 4 al D.Lgs. 152/06 riporta procedure di tipo amministrativo e tecnico-operative da adottare per la gestione delle situazioni di rischio potenziale o concreto di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di limitata estensione o per siti in cui avvengono eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 m<sup>2</sup>.

PROCEDURE D'INTERVENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA

Fase	Procedure operative e amministrative	
<p><b>Evento di potenziale inquinamento</b></p> <p><b>Comunicazioni</b></p> <p><b>Messa in sicurezza</b></p>	<p>Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento <b>mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione</b> (messa in sicurezza di emergenza). Le attività di messa in sicurezza d'emergenza vanno in deroga a qualsiasi autorizzazione, concessione, o nulla osta eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività inerenti l'intervento.</p> <p>Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il responsabile deve effettuare una <b>comunicazione a Comune, Provincia e Regione</b> territorialmente competente, della constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle soglie di contaminazione CSC e quindi di potenziale contaminazione del sito.</p>	
<p><b>Azioni da attuare dopo la messa in sicurezza di emergenza:</b></p> <p><b>Caso 1 e Caso 2</b></p>	<p><b>Caso 1: C &lt; CSC</b></p> <p>Qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, la comunicazione di cui al punto precedente sarà aggiornata, entro trenta giorni, con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento con annullamento della comunicazione.</p>	<p><b>Caso 2: C &gt; CSC</b></p> <p>Qualora invece oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari interventi di bonifica, il soggetto responsabile può <b>scegliere una delle seguenti alternative:</b></p> <p>a) Bonifica riportando i valori di contaminazione al di sotto dei livelli di soglia di contaminazione <b>CSC senza effettuare l'analisi di rischio</b></p> <p>b) Bonifica portando i valori di contaminazione del sito a livelli di soglia di rischio <b>CSR effettuando l'analisi di rischio</b> sulla base dei criteri, di cui all'Allegato 1</p>
<p><b>Progetto di bonifica</b></p>	<p>In entrambi i casi verrà presentato alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che comprenderà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;</li> <li>2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;</li> <li>3. la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di CSC;</li> </ol> </li> </ol>	

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN AUTOSTRADA

NORME TECNICHE

	<p>oppure</p> <p>b) dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'Allegato 1 per portare la contaminazione ai valori di CSR.</p> <p>Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.</p>
<p><b>Caso 3</b></p> <p><b>Contaminazione della falda</b></p>	<p>Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvederà alla presentazione alle Autorità competenti di un unico progetto di bonifica che comprenderà:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;</li><li>2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;</li><li>3. la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'Allegato 1 per portare la contaminazione ai valori di CSR.</li></ol> <p>Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.</p>

PROCEDURE D'INTERVENTO SPECIFICHE

L'Impresa deve garantire il servizio di **reperibilità dalle 00:00 alle 24:00 per 365 giorni all'anno** di:

- un **Referente Tecnico**, il quale è tenuto a raggiungere il luogo dell'incidente **entro 1 ora e 30 minuti** dalla ricezione della chiamata (o tempo minore, se offerto in sede di gara);
- mezzi, attrezzature e personale per l'esecuzione delle attività di messa in sicurezza in emergenza a seguito di sversamento sostanze pericolose, quali:
  - Autoespurgo con volume utile non inferiore a 10 m<sup>3</sup>, in piena efficienza compreso operatore;
  - Furgone attrezzato per il primo intervento compresi operatore, attrezzature atte al contenimento, all'isolamento e alla raccolta delle sostanze pericolose;
  - Escavatore gommato o cingolato compresi attrezzatura per lavori di scavo, operatore;
  - Autocarro con portata utile non inferiore a 6 t, per la raccolta e il trasporto in ADR del rifiuto da smaltire, con gru o ragno compreso;
  - Mini escavatore compreso operatore;
  - Autotreno (motrice+rimorchio) per la raccolta e il trasporto in ADR del rifiuto da smaltire compreso operatore e cassoni scarrabili;
  - Autocarro ribaltabile con massa a pieno carico non inferiore a 30 t per la raccolta e il trasporto in ADR del rifiuto da smaltire compreso operatore;
  - Personale addestrato per l'intervento di messa in sicurezza;
  - Autocarro tre assi per movimentazione terra compreso operatore;
  - Natante per interventi su corsi d'acqua navigabili, comprensivo di 2 operatori, trasporto, dotazioni di sicurezza, carburante, ecc.;
  - Rotoli oleoassorbenti (diametro minimo 45 mm), con capacità assorbimento non inferiore a 5 litri per metro lineare;
  - Attrezzature e sistemi d'illuminazioni atti ad eseguire, anche in orario notturno, gli interventi;
  - Barriere contenitive per inquinanti galleggianti, modulari, con lunghezza complessiva non inferiore a 30 metri;

i quali devono essere messi a disposizione sul luogo dell'incidente **entro 1 ora e 30 minuti** (o tempo minore, se offerto in sede di gara) dalla richiesta di utilizzo.

Il Referente Tecnico dell'Impresa deve:

- valutare, di concerto con i Tecnici di S.p.a Autovie Venete, le procedure d'intervento più adeguate ed efficaci e le relative attrezzature necessarie, per:
- la messa in sicurezza ambientale;

NORME TECNICHE

- l'ottimale contenimento degli inquinanti;
- lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni;
- sulla base delle valutazioni tecniche effettuate e delle indicazioni operative ricevute dai Tecnici di S.p.a. Autovie Venete, far giungere sul luogo dell'incidente tutti i mezzi d'opera e tutte le attrezzature necessarie al contenimento degli inquinanti, alla messa in sicurezza ambientale e all'approntamento del cantiere di lavoro in funzione delle scelte concordate;
- coordinare mezzi e personale dell'Impresa al fine dell'attuazione in sicurezza delle scelte adottate.

Le operazioni di messa in sicurezza di emergenza potranno essere avviate su indicazione della Società sia contestualmente all'avvenuta rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente, sia in fase di rimozione, sia - unicamente su specifica indicazione della Società - in altro orario fissato.

In ogni caso e qualora richiesti, l'Impresa deve garantire:

- a) la presenza del Referente Tecnico sul sito dello sversamento entro 1 ora e 30 minuti (o tempo minore, se offerto in sede di gara) dalla richiesta da parte dei Tecnici della Società;
- b) la presenza dei mezzi, delle attrezzature e del personale richiesti sul sito dello sversamento entro 1 ora e 30 minuti (o tempo minore, se offerto in sede di gara) dalla richiesta da parte dei Tecnici della Società.

L'inizio delle operazioni di messa in sicurezza in emergenza (presenza di mezzi, personale e attrezzature in sito) **con un ritardo di oltre 4 ore** dalla richiesta d'intervento determina *la facoltà* della Società di far eseguire l'intervento ad altro soggetto, addebitando all'Impresa le maggiori spese e i danni conseguenti al ritardo. Tale ritardo, se protratto oltre le 8 ore, costituirà inoltre grave inadempimento.

Nella messa in sicurezza di emergenza l'Impresa, mediante le indicazioni operative fornite dal suo Tecnico, si obbliga a garantire la presenza di tutto il personale e di tutti i mezzi necessari per far fronte ai seguenti interventi che dovessero rendersi necessari:

- posizionamento di materiali assorbenti lungo la carreggiata stradale interessata dalla maggior parte dello sversamento, successivo lavaggio della carreggiata, con aspirazione dei reflui e del materiale assorbente e invio del rifiuto prodotto ad idoneo impianto autorizzato;
- intercettazione di eventuali acque di scolo, utilizzo di panni assorbenti per il contenimento degli inquinanti nei corsi d'acqua, aspirazione degli idrocarburi, prelievo, trasporto e conferimento a idoneo impianto autorizzato di tutto il materiale solido, liquido o fangoso proveniente da dette operazioni;
- sgombero di materiale solido residuo (non già completamente rimosso dal Soccorso Meccanico o dal Personale della Società) di qualunque genere, disperso in carreggiata, in scarpata o nel fosso a seguito di incidente;

NORME TECNICHE

- raccolta materiale contenente amianto, imballaggio dello stesso secondo le procedure previste da normativa e trasporto a impianto autorizzato;
- ogni altro provvedimento necessario per il contenimento degli inquinanti e per l'abbattimento dei rischi per le persone;
- decortico ed escavazione del terreno in piano e in pendenza visibilmente contaminato dallo sversamento residuo, sotto la guida di evidenze visive e mediante l'ausilio di idonei strumenti per la rilevazione delle componenti volatili;
- decortico del terreno visibilmente contaminato dallo sversamento residuo, sui fianchi e sul fondo del fossato di scolo adiacente al tracciato autostradale mediante escavatore, sotto la guida di evidenze visive e mediante l'ausilio di idonei strumenti per la rilevazione delle componenti volatili;
- escavazione del terreno in piano e in pendenza, fino al raggiungimento di substrati rocciosi o di falde acquifere, carico e trasporto a idoneo impianto autorizzato di tutto il rifiuto prodotto;
- escavazione del terreno nel fossato di scolo, fino al raggiungimento di substrati rocciosi o di falde acquifere, carico e trasporto a idoneo impianto autorizzato di tutto il rifiuto prodotto;
- effettuazione dei campionamenti su fondo scavo e sul terreno prelevato previsti da normativa per la determinazione della tipologia e della concentrazione di inquinanti ai fini della classificazione del rifiuto e dell'accettazione ad impianto;
- operazioni di impermeabilizzazione, isolamento dell'area d'intervento e tutte le altre operazioni necessarie per la perfetta esecuzione dell'intervento o previste da normativa;
- tutte le operazioni necessarie per la completa messa in sicurezza dei corsi d'acqua;
- reintegro del terreno scavato, con ripristino dello strato vegetale.

**Entro 3 giorni lavorativi** dall'ultimazione dell'intervento, l'Impresa dovrà inviare un consuntivo di massima per il medesimo intervento articolato secondo le voci risultanti dall'offerta economica.

Tutte le operazioni verranno supervisionate da un tecnico appartenente a Impresa terza, con funzione di consulente della Società, il quale provvederà a comunicare alla Società ogni difformità contrattuale e ogni intervento che, a giudizio dello stesso, non risulti conforme alle più adatte procedure di messa in sicurezza ambientale e alle norme vigenti in materia di sicurezza. Tale responsabile tecnico effettuerà inoltre prelievi di terreno inquinato e provvederà a verificare, mediante campionamenti, il raggiungimento delle condizioni di sicurezza nel corso dell'intervento e a fine intervento.

**SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN AUTOSTRADA**

**NORME TECNICHE**

Tab. 1	MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE MINIME A DISPOSIZIONE
NUM.	DESCRIZIONE
1	Autospurgo con volume utile non inferiore a 10 m <sup>3</sup> , in piena efficienza compreso operatore, per trasporto di rifiuti in ADR.
1	Furgone attrezzato per il primo intervento compresi operatore e attrezzature atte al contenimento, all'isolamento e alla raccolta delle sostanze pericolose.
1	Escavatore gommato o cingolato compresi operatore e attrezzatura per lavori di scavo
1	Autocarro con portata utile non inferiore a 6 t, per la raccolta e il trasporto in ADR del rifiuto da smaltire, con gru o ragno, compreso operatore
1	Mini escavatore compreso operatore
1	Autotreno (motrice+rimorchio) per la raccolta e il trasporto in ADR del rifiuto da smaltire, compresi operatore e cassoni scarrabili
1	Autocarro ribaltabile con massa a pieno carico non inferiore a 30 t per la raccolta e il trasporto in ADR del rifiuto da smaltire, compreso operatore
1	Autocarro tre assi per movimentazione terra, compreso operatore
1	Natante per interventi su corsi d'acqua navigabili, comprensivo di 2 operatori
6	Cassoni scarrabili omologati per il trasporto di rifiuti pericolosi
	Attrezzature e sistemi d'illuminazioni atti ad eseguire, anche in orario notturno, gli interventi
	Barriere contenitive per inquinanti galleggianti, modulari, con lunghezza complessiva non inferiore a 30 metri;

Tab. 2	DOTAZIONI SICUREZZA MINIME PER AUTOMEZZI
NUM.	DESCRIZIONE
<b>TUTTI I VEICOLI</b>	dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante - girofaro: tale dispositivo potrà essere composto da una o più sorgenti luminose

Tab. 3	PERSONALE OPERATIVO MINIMO A DISPOSIZIONE
NUM.	DESCRIZIONE
2	Escavatoristi, con esperienza almeno quinquennale, di cui almeno 1 con esperienza triennale nel settore bonifiche e messa in sicurezza in emergenza
2	Autisti, con funzione di manovratore autobotte, con esperienza almeno quinquennale e abilitazione al trasporto in ADR, di cui almeno 1 con esperienza triennale nel settore bonifiche e messa in sicurezza in emergenza
2	autisti autoarticolato/autotreno, con esperienza almeno quinquennale, con patente C-E e abilitazione al trasporto in ADR, di cui almeno 1 con esperienza triennale nel settore bonifiche e messa in sicurezza in emergenza
2	Operai con esperienza almeno quinquennale
2	Addetti alla rimozione dell'amianto dotati di idonea abilitazione (art. 10 L. 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto")
1	Referente tecnico, con esperienza almeno quinquennale nel settore bonifiche e messa in sicurezza in emergenza, reperibile h24 per 365 giorni all'anno
1	Sostituto (assenza per ferie o malattia) del Referente tecnico reperibile h24 per 365 giorni all'anno, con esperienza di almeno un anno nel settore bonifiche e messa in sicurezza in emergenza

**SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN AUTOSTRADA**

**NORME TECNICHE**

Tab. 4	ALTRE PRESCRIZIONI
NUM.	DESCRIZIONE
1	<p>L'Impresa dovrà, contestualmente all'assunzione del servizio, comunicare per iscritto, i dati anagrafici ed i recapiti anche telefonici e fax necessari al reperimento sollecito in qualsiasi momento della persona responsabile che viene delegata dalla stessa in qualità di Referente Tecnico al coordinamento e all'esecuzione delle attività previste dal servizio.</p> <p>Tale Referente Tecnico dovrà essere in grado di rappresentare l'Impresa, essere sempre telefonicamente reperibile, tutti i giorni compresi i festivi tra le ore 00.00 e le ore 24.00 e garantire la sua presenza entro 90 (novanta) minuti dalla chiamata.</p> <p>Al Referente Tecnico individuato dall'Impresa aggiudicataria, la Società potrà fare riferimento per ogni problema relativo al servizio e, qualora venga riscontrata una prestazione non corrispondente alla qualità del servizio indicate nel presente Capitolato, sarà tenuto a disporre l'immediata ripetizione del lavoro non correttamente eseguito.</p> <p>In caso di malattia o ferie del Referente Tecnico, l'Impresa dovrà dare preventiva comunicazione, fornendo i dati anagrafici ed i recapiti anche telefonici e fax necessari al reperimento sollecito in qualsiasi momento della persona responsabile, <u>adeguatamente qualificata ed esperta nelle attività oggetto del servizio</u>, che sostituisce il Referente Tecnico e che viene delegata dalla stessa al coordinamento e all'esecuzione delle attività previste dal servizio.</p>
2	<p>Quando saranno eseguiti gli interventi ordinati dalla Società, l'Impresa è tenuta ad avere sempre presente il proprio Referente Tecnico sul luogo del lavoro al quale saranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni verbali ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta, altrimenti l'Impresa aggiudicataria non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione, la carenza di disposizioni da parte della Società per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.</p>
3	<p>Le operazioni dovranno svolgersi nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa ambientale e inerente la sicurezza e comunque nelle date comunicate dalla Società mediante ordinativi.</p>
4	<p>Qualora necessario per esigenze connesse al traffico, alla sicurezza e all'ambiente, i Tecnici della Società potranno disporre che le operazioni di messa in sicurezza di emergenza siano protratte nel tempo, senza soluzione di continuità, senza che l'Impresa possa pretendere oneri aggiuntivi oltre a quelli previsti in offerta economica; a tal fine il Referente Tecnico dovrà organizzare le risorse, al fine di garantire la continuità degli interventi.</p>
5	<p>Tutti i rifiuti prodotti nello svolgimento del servizio devono essere gestiti dall'Impresa in accordo con le norme vigenti in materia ambientale (in particolare D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).</p>

**SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN AUTOSTRADA**

**NORME TECNICHE**

Tab. 4	ALTRE PRESCRIZIONI
NUM.	DESCRIZIONE
	L'Impresa sarà produttrice dei rifiuti. L'Impresa sarà tenuta a dare evidenza alla Società della corretta gestione del rifiuto fornendo su richiesta di quest'ultima copia della documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti.
6	L'Impresa dovrà mettere a disposizione per tutto il periodo contrattuale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uno stoccaggio temporaneo autorizzato avente le caratteristiche dichiarate, <u>qualora offerto in sede di gara</u>;</li> <li>- il Referente Tecnico avente le caratteristiche dichiarate in sede di gara, fatto salvo periodi di malattia e ferie;</li> <li>- un sostituto del Referente Tecnico, <u>adeguatamente qualificata ed esperta nelle attività oggetto del servizio</u>, nei periodi in cui questo sia assente per ferie o malattia.</li> </ul>
7	L'Impresa dovrà fornire copia di tutte le autorizzazioni a trasporti stoccaggi e smaltimento in cui siano riportati la tipologia del rifiuto autorizzato e la scadenza dell'autorizzazione stessa.
8	Saranno a totale carico della Società gli oneri per la eventuale fornitura, posa e rimozione della segnaletica dei cantieri stradali, per la deviazione del traffico e per le chiusure parziali in ambito autostradale.
9	Le operazioni di messa in sicurezza di emergenza dovranno essere eseguiti con le tecniche che risulteranno meno invasive per l'ambiente al fine di evitare ulteriori danni ecologici oltre a quelli provocati dall'evento iniziale.
10	È possibile utilizzare soluzioni detergenti ed enzimatiche per la rimozione del gasolio unicamente su superfici asfaltate o cementate e unitamente all'adozione di tecniche per il contenimento e l'aspirazione delle acque di lavaggio.

Tab. 5	DIVIETI
NUM.	DESCRIZIONE
1	È fatto divieto di depositare il materiale inquinato proveniente da scavo sul suolo.
2	È vietato effettuare operazioni che non siano state preventivamente autorizzate dalla Società.
3	Non è ammessa la dispersione nel suolo, nel sottosuolo e nei corpi idrici superficiali di prodotti chimici o biologici.
4	Fatte salvo particolari condizioni, la cui sussistenza è subordinata all'insindacabile giudizio dei Tecnici della Società, non è ammessa la possibilità di effettuare depositi temporanei.